

CAMERA DEI DEPUTATI N. 327

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEFANI, ALLASIA, FEDRIGA, GOISIS, GRIMOLDI, STUCCHI

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di assoggettamento a contribuzione degli elementi accessori della retribuzione

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alcune sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), soprattutto nel Veneto, hanno in passato contestato taluni addebiti per presunte violazioni contributive nei confronti di aziende che avevano corrisposto indennità o gratifiche stabilite *una tantum* dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Queste presunte violazioni contributive non si riferivano all'assoggettamento a contribuzione di tali indennità, bensì al mancato assoggettamento a contribuzione della loro potenziale incidenza sulla tredicesima

mensilità, sulle ferie o sulle festività: incidenza peraltro non verificatasi, anzi espressamente esclusa dagli accordi fra le parti.

Una tale estensibilità *ope legis* non appare ancora oggi fondata sulla normativa vigente, nemmeno di settore, tanto meno in via analogica; ancora di più essa appare ledere gravemente il principio della libertà della contrattazione sindacale, non potendosi demandare ad alcuni funzionari provinciali dell'INPS l'arbitrato sulla validità degli accordi stipulati fra le parti.

Oltre alle normali sanzioni, calcolate su quote di retribuzione mai corrisposte, è

addebitata alle ditte anche la perdita dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali, prevista per i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di lavoro; violazione questa che appare assolutamente paradossale in quanto la mancata corresponsione degli elementi aggiuntivi alla retribuzione imputata ai datori di lavoro è espressamente prevista dagli accordi sindacali. Pertanto le sanzioni che

derivano da tali ipotetiche violazioni ammontano a importi estremamente rilevanti, sicuramente non proporzionati all'entità della presunta omissione.

Si ritiene, pertanto, opportuno, al fine di chiarire definitivamente la questione in sede legislativa e di evitare ingiustificate limitazioni alla libertà contrattuale, che il Parlamento approvi la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Al fine di cui al comma 1 la retribuzione dovuta in base ai contratti o agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, dalle modalità e dai tempi di adempimento quali risultano dalla definizione delle parti stipulanti in sede dei contratti o degli accordi stessi, anche con riferimento alle clausole riguardanti la computabilità di emolumenti erogati a vario titolo nella base di calcolo di istituti contrattuali, ovvero riguardanti la quantificazione di tali emolumenti onnicomprensiva dell'incidenza su ogni istituto retributivo diretto o indiretto.

1-ter. Al fine di cui al comma 1 valgono le clausole per la limitazione dell'incidenza previste dal comma *1-bis* relativamente a istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro ».

€ 0,35



16PDL0001450